



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 32 del 26/07/2023 Nr. Rep. _____

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei del mese di luglio, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI LUCA	SINDACO	Presente
NEGRO PAOLO	consigliere comunale	Presente
SAMAIN EDOARDO	consigliere comunale	Presente
GALAVOTTI LETIZIA	consigliere comunale	Presente
GIUBERTONI PAOLA	Vice Sindaco	Presente
MENOZZI MARIKA	consigliere comunale	Presente
PEDRAZZOLI KATIA	consigliere comunale	Presente
PITOCCHI ELENA	consigliere comunale	Presente
BAUTTI MATTEO	consigliere comunale	Assente
GATTI EMILIANO	consigliere comunale	Presente
GILIOLI PAOLO	consigliere comunale	Presente
COBELLINI GIANNI	consigliere comunale	Presente
STEFANI MICHEL	consigliere comunale	Presente
Presenti n. 12	Assenti n. 1	

Assiste all'adunanza il Sig. MOSCHETTA MARILIA nella sua qualità di Segretario Reggente. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri: GALAVOTTI LETIZIA - PITOCCHI ELENA - GATTI EMILIANO

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
STEFANINI ALDO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la Deliberazione Consiliare n. 56 del 21.12.2022 ad oggetto: "Note di variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati. Approvazione";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 119 del 27.12.2022 relativa all' approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 con cui si è approvato il PEG 2023-2025 parte finanziaria e la deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 30.03.2023 relativa al piano triennale degli obiettivi e della performance anno 2023;

PREMESSO che l'Amministrazione Comunale per i propri fini istituzionali è promotrice di una serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi, di promozione del territorio e simili;

CONSIDERATO CHE:

- in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e dell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;

- i contratti di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione si configurano quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli enti locali per reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività dell'amministrazione già programmate ed anche non pianificate;

RILEVATO che l'Amministrazione Comunale, in applicazione della vigente normativa, intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati in occasione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi e altro, d'iniziativa diretta della Amministrazione Comunale ovvero di interventi di lavori ed opere di pubblica utilità;

ATTESO che l'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 subordina la legittimazione delle pubbliche amministrazioni a stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione al ricorrere delle seguenti condizioni: a) perseguimento di interessi pubblici b) esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e privata c) conseguimento di un risparmio di spesa;

RICORDATO che il legislatore nazionale ha disciplinato la materia dei contratti di sponsorizzazione anche all'interno del Codice degli Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 36/2023;

DATO ATTO che è emersa la necessità di adottare e approvare un apposito Regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione da parte di terzi e al fine di individuare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Ente una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

VISTO l'allegato "Regolamento Comunale per la Disciplina delle Sponsorizzazioni" predisposto dall'Ufficio Interventi Economici, nel rispetto delle necessità evidenziate e della normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'elaborazione della proposta di regolamento, si è tenuto conto in particolare delle seguenti esigenze:

- sviluppare una disciplina di carattere generale rinviando al bando od all'avviso di sponsorizzazione la determinazione degli aspetti applicativi e di dettaglio in rapporto alla natura specifica dell'oggetto da sponsorizzare;
- rendere flessibili ed ampie le possibilità di recepire proposte di collaborazione da parte di privati anche a iniziativa libera di questi ultimi;
- collegare l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione agli obiettivi della

programmazione annuale e pluriennale dell'ente;

- rendere flessibili e semplici le eventuali forme di sponsorizzazione spontanea al di fuori degli atti di pianificazione;

DATO ATTO che, dal presente provvedimento, non deriveranno effetti contabili diretti né indiretti consistenti in impegni di spesa o diminuzioni d'entrata;

RITENUTO quindi di approvare il Regolamento Comunale sopra citato che si allega alla presente deliberazione quale parte integrale e sostanziale (allegato 1);

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2022/2024" approvato con deliberazione di Giunta nr. 5 del 31/01/2014 così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr. 33 del 28.04.2022 e confermato con deliberazione di Giunta n. 26 del 30.03.2023;

Illustra il Sindaco;

SENTITI gli interventi:

- Gatti Emiliano – gruppo consiliare di minoranza “Per Concordia” - preannuncia voto favorevole a nome del gruppo;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal Responsabile dell'Area Servizi Interni Ed Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;

CONSIGLIERI presenti e votanti 12;

CON votazione favorevole all'unanimità;

DELIBERA

Di approvare il “Regolamento Comunale per la Disciplina delle Sponsorizzazioni”, predisposto dall'Ufficio Interventi Economici, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare, con separata e successiva votazione con esito favorevole all'unanimità, espresso per alzata di mano, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D.Lgs. 267/2000, onde consentire la tempestiva assunzione dei necessari atti.

Rif. 16453

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 18-07-2023	Il Responsabile del Settore interessato F.to SGUEGLIA FRANCESCO
------------------------------	--

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li 18-07-2023	Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario F.to SGUEGLIA FRANCESCO
------------------------------	--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 32 del 26/07/2023

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to PRANDINI LUCA

Il Segretario Reggente
F.to MOSCHETTA MARILIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S li, , 04-08-2023

Il Segretario Reggente
F.to MOSCHETTA MARILIA

--

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Concordia s/S li, _____

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

-

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

-

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

Concordia s/S li,

Il Segretario Reggente
F.to MOSCHETTA MARILIA

La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6° comma dello Statuto, per giorni ____ da _____ al _____.

Concordia s/S li, ,

Il Segretario Reggente
F.to MOSCHETTA MARILIA



COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Piazza 29 Maggio, 2

SERVIZI INTERNI E ISTITUZIONALI

Interventi Economici

41033 Concordia Sulla Secchia (MO)

Tel. 0535.412911 Fax 0535.412912

(C.F. – P. IVA 00221740368)

***REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISCIPLINA DELLE
SPONSORIZZAZIONI***

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le sponsorizzazioni che il Comune di Concordia sulla Secchia (di seguito anche Comune) intende attivare sulla base delle seguenti norme generali, in attuazione:

- dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e s.m.i.,
- dell'articolo 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i
- del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio
- del d.lgs.36/2023;

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.

4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "**contratto di sponsorizzazione**": un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo soggetto (*sponsor*) che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e la propria "immagine" in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
- b) per "**sponsorizzazione**": ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e la propria "immagine";
- c) per "**sponsor**": ai sensi dell'art. 119 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d) per "**sponsee**": il soggetto che assume dietro corrispettivo (nelle forme meglio specificate di seguito), l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello *sponsor*;
- e) per "**spazio pubblicitario**": lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- f) per "**veicolo pubblicitario**": l'opera o la prestazione attraverso cui lo "sponsor" produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include l'individuazione di uno "spazio pubblicitario".
- g) per **sponsorizzazione tecnica**: : quella in cui lo sponsor, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari svolge direttamente l'attività oggetto di sponsorizzazione – come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi;
- h) per **sponsorizzazione finanziaria** o pura: quella in cui lo sponsor, per lo sfruttamento di spazi per scopi pubblicitari, si limita a conferire un finanziamento, mentre lo svolgimento dell'attività oggetto di sponsorizzazione – come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi o forniture viene posta a carico di soggetti diversi;
- i) per **sponsorizzazione mista**: una sponsorizzazione che presenta contestualmente i caratteri della sponsorizzazione tecnica e mista.

2. Non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, cioè senza alcun corrispettivo né alcuna forma di pubblicità a favore del donatore, somme di denaro o di altre utilità di qualsiasi natura, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune ovvero per altri fini pubblici.

3. Non sono quindi ricomprese nel presente regolamento le erogazioni liberali.

Art. 3 - Contenuto del contratto di sponsorizzazione e diritti di tutela dell'immagine dell'amministrazione.

1. Il contratto di sponsorizzazione determina, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero dalla prestazione materiale in lavori, forniture di beni e/o servizi prestati dallo *sponsor* a vantaggio del Comune di Concordia sulla Secchia, le modalità con cui l'Amministrazione Comunale si obbliga a divulgare il nome o il marchio del soggetto sponsorizzante nelle varie estrinsecazioni della

propria attività, promuovendone l'immagine.

Art. 4 - Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione.

1. Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o della collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Concordia sulla Secchia, oltre che il ritorno pubblicitario rimarcato al precedente art. 4, anche la possibilità economica per lo "*sponsor*" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nella fornitura di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ad origine dal Comune, quali ad esempio: la gestione di aree o strutture pubbliche quali spazi espositivi, fieristici, eventi, manifestazioni ecc., che non abbiano una rilevanza economica autonoma, per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di un prezzo, di un contributo economico o altro beneficio da parte del Comune di Concordia sulla Secchia.

2. Ai fini di cui al comma , la "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione dei criteri da parte della Giunta Comunale e, successivamente, a procedura di evidenza pubblica in base alle normative vigenti in materia di appalti e pubblici servizi.

Art. 5 - Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello *sponsor* e del simbolo dello *sponsee* e per la definizione della forma contrattuale.

1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Concordia sulla Secchia devono includere obbligatoriamente le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello *sponsor* e dello *sponsee*) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello *sponsor*, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

2. Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o *sponsee*" ovvero di quello "collaborante o *sponsor*" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità proprie del Comune di Concordia sulla Secchia.

3. L'utilizzazione sia dello strumento della sponsorizzazione che di quello degli accordi di collaborazione, avviene sempre attraverso la stipula di apposito atto da redigersi in forma scritta.

4. L'Amministrazione comunale può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.

Art. 6- Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione.

1. La sponsorizzazione a favore dell'Ente, (di carattere tecnico o finanziario), può avere ad oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo): la fornitura di materiale, attrezzature, beni; la realizzazione di un'opera o di un lavoro; la fornitura di una prestazione di servizio; la gestione di un'opera o di un'area; la gestione di un servizio ecc.

2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Concordia sulla Secchia, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale, turistica o spettacolare di differente tipologia come realizzazione di cataloghi, mostre, concerti, spettacoli (anche teatrali), iniziative culturali, promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;

b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;

c) attività di programmazione turistica;

d) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, rotatorie, parchi, giardini, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;

e) fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di varia natura, pannelli informativi e similari;

f) attività riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui al D.Lgs. n. 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 134 del D.Lgs. n. 36/2023.

g) gestione di sportelli informativi con contenuti concordati con l'amministrazione comunale, anche relativi a marketing o promozione territoriale;

h) azioni di marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

i) Realizzazione di periodici con contenuti concordati con l'amministrazione.

2. Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la clausola "*sponsor*" in qualunque procedimento di gara, in modo tale che in caso di aggiudicazione, il partecipante abbia l'obbligo di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma

precedente, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

Art. 7 - Adozione di aree pubbliche, giardini, rotatorie.

1. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a spazi pubblici, giardini, rotatorie e beni simili che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni pubbliche o privati in genere.
2. Sarà sempre possibile da parte di *sponsor* proporre interventi non inseriti in piani individuati dalla Giunta Comunale. In tal caso, tuttavia, l'Amministrazione non ha alcun obbligo di accettare o solo valutare la proposta presentata senza alcuna possibilità di richiedere, da parte del soggetto promotore, indennizzi o rimborsi di alcuna natura.
3. L'adozione consiste nell'obbligo dello *sponsor* di provvedere alla realizzazione fisica del manufatto o del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa.
4. Lo *sponsor* dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'opera e/o dell'impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico allegato al contratto di sponsorizzazione che costituirà inoltre la base per regolare l'eventuale rapporto tra un terzo eventuale esecutore dei lavori e lo sponsor stesso.
5. Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione comunale. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
6. Il progetto dovrà rispettare tutte le normative vigenti relative all'intervento sponsorizzato, incluse le norme sulla qualificazione dei soggetti esecutori, la normative antimafia e la normative sulla sicurezza sui cantieri e/o sui luoghi di lavoro, sia con riferimento ad un eventuale incaricato all'esecuzione dei lavori che allo sponsor.
7. La pubblicità avverrà tramite l'inserimento nell'area verde di appositi cartelli o targhe, conformi alle normative vigenti del Codice della Strada e alle prescrizioni contenute nei relativi regolamenti.
8. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
9. Il Comune nominerà un Responsabile del Procedimento e/o un supervisore dei lavori e/o della manutenzione che vigilerà sul rispetto del contratto di sponsorizzazione e sulla fedele realizzazione dell'opera e/o della manutenzione rispetto al progetto presentato.
10. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 8 – Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor.

1. Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
2. Il procedimento di scelta dello *sponsor* è effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione di apposito avviso.
3. L'avviso pubblico, unitamente ad un eventuale disciplinare, è approvato con determinazione del Responsabile dell'area competente per materia che sarà individuato nella delibera di Giunta Comunale contestualmente ai criteri, per l'avvio della procedura.
4. L'avviso, pubblicato all'albo pretorio online, è inserito nel sito internet del Comune e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, si procede alla valutazione delle offerte pervenute nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso medesimo. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile dell'area competente per materia nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

Art. 9 - Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive.

1. Il Comune ha la facoltà di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:
 - a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello *sponsor*;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo *sponsor* un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
 - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
 - d) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - e) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
 - f) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
 - g) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
 - h) non sono in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica

Amministrazione, di cui al vigente Codice dei Contratti., per quanto applicabile;

l) diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;

m) diritto alla sicurezza e alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;

n) obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;

o) obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente. abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione Comunale. L'interessato attesta il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 3 lettera h) mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 10 - Recepimento di proposte spontanee di potenziali *sponsor*.

1. Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale *sponsor*, il responsabile dell'Area competente per materia valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, procede, a seconda dell'entità della sponsorizzazione (superiore od inferiore a 40.000 euro).

2. Nel caso in cui venga attivata una procedura concorrenziale, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune.

Art. 11 - Le figure dello *sponsor* e del collaboratore istituzionale.

1. Possono assumere la veste di "*sponsor*" ovvero di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:

a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;

b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602 cod. civ.);

c) le Associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore ai sensi del d.lgs.117/2017 (Codice del terzo settore), generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune di Concordia sulla Secchia e che risultino iscritti al RUNTS oppure, nelle more dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, iscrizione nei Registri degli enti del terzo settore (per le associazioni con sede legale o attività prevalente nel comune di Concordia sulla Secchia, iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni);

d) Enti ed Istituzioni Pubbliche;

Art. 12 - Sponsorizzazioni plurime.

1. Fatto salvo quanto specificato al successivo art. 13, in generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello *sponsor*, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Art. 13 - Esclusiva generale dello *sponsor*.

1. Il Comune può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

2. Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale ne delibera la previsione ed evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti propedeutici alla scelta dello *sponsor* ed alla conclusione del contratto di sponsorizzazione. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art. 14 - Affidamento diretto.

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazioni nei seguenti casi:

a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art.8;

b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell'evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.

c) nelle altre ipotesi previste e disciplinate dal presente regolamento (vedi art. 16).

2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile dell'area competente per materia.

Art. 15 - Beni e servizi di modesta entità (di importo inferiore ai 40.000 euro).

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando l'importo stimato dei lavori ovvero il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore ad euro 40.000,00.

Si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:

- La realizzazione di lavori od opere di modica entità;
- La realizzazione od il finanziamento di opera d'arte, monumentali o artistiche;
- l'allestimento di locali e spazi pubblici in occasione di ricorrenze o manifestazioni pubbliche;
- la fornitura di cancelleria, piccoli attrezzi di lavoro, materiale di consumo, divise di lavoro;
- la fornitura di materiale "usa e getta";
- la fornitura di materiale di arredo urbano;
- contributi monetari dello *sponsor*;
- servizi di somministrazione di bevande e alimenti in occasione di ricorrenze e manifestazioni.

Art. 16 - Affidamenti di valore superiore ai 40.000 euro.

1. L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi."

2. Nel caso di ricevimento di più candidature si procederà, ove possibile, nel rispetto di quanto specificato al precedente art. 8.

3. Nel caso in cui lo *sponsor* intenda realizzare i lavori, prestare i servizi e/o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio procedente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo/certificato di regolare esecuzione degli stessi.

Art.17 - Criteri di pubblicità della proposta di sponsorizzazione.

1. La scelta dello *sponsor* è effettuata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso.

2. All'avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio *on line*, inserimento sul sito internet del Comune di Concordia sulla Secchia o, se ritenuto utile dal Responsabile dell'area competente per materia in relazione alla natura specifica della proposta, con l'invio alle associazioni di categoria, gruppi ed associazioni e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 18 - Contratto di sponsorizzazione.

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (*sponsor* e *sponsee*) e costituisce, unitamente alla deliberazione di Giunta Comunale e/o la determinazione del Responsabile dell'area competente per materia la documentazione che regola la sponsorizzazione.

2. Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di Concordia sulla Secchia di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo *sponsor*; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

3. Mediante il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo *sponsor* e dal Responsabile dell'area competente per materia, si autorizza altresì l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nei documenti di sponsorizzazione.

Art. 19 - Obblighi a carico del Comune.

1. Il Comune, quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo *sponsor*, potrà realizzare alcune delle forme pubblicitarie che si indicano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello *sponsor* su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o sul sito istituzionale del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
- b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio/logo o le generalità dello *sponsor* sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
- c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
- d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, biglietti d'ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, ecc.);

Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.

2. Il canone unico patrimoniale di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove dovuto, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al Comune (o al suo eventuale concessionario), nella misura di legge.

Art. 20 - Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali.

1. Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto beni architettonici e monumentali, recupero di opere d'arte e/o archivi storici.

2. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali ove previsto saranno sottoposti alla preventiva acquisizione del parere della Soprintendenza competente in relazione alle tipologia dell'intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti.

3. Alle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture eventi per oggetto beni culturali, si applicano le disposizioni previste dal Codice dei Contratti vigente e, per quanto con esse compatibili, le norme del presente Regolamento.

4. Qualora richiesta, l'apposizione di targhette o messaggi sui beni vincolati dovrà essere confacente alla natura dell'immobile e, comunque, dovrà ottenere il nulla osta della Soprintendenza competente per materia.

Art. 21 - Affidamento del servizio di ricerca dello *sponsor*.

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.

2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli *sponsor* a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "Codice dei contratti"vigente..

Art. 22 - Aspetti contabili e fiscali.

1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale inerente alle imposte dirette, per quanto applicabili, alle imposte indirette (IVA, ecc.) ed ai tributi locali e prelievi di natura corrispettiva, quali il canone unico patrimoniale e la tariffa rifiuti corrispettiva, alla cui applicazione si fa rinvio.

2. In particolare, quando la prestazione oggetto del contratto di sponsorizzazione consiste in servizi o fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione: dello sponsor al Comune per il valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor per un pari importo, sempre soggetta ad IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor.

Art. 23 - Controlli e verifiche.

1. Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a periodiche verifiche da parte del Responsabile del procedimento o di progetto, al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni contenute nel contratto.

Art. 24 - Trattamento dati personali.

1. A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2003 (art. 13), il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Concordia sulla Secchia, con sede in piazza 29 maggio 2, 41033 Concordia sulla Secchia (MO) Tel. 0535/412911 - Fax 0535/412912, comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it <https://www.comune.concordia.mo.it>

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell'Area Servizi Interni e francesco.sgueglia@comune.concordia.mo.it.

I dati personali sono raccolti dal Servizio esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura obbligatoria per l'espletamento del servizio. L'eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative e l'accertamento d'ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.

Art. 25 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.